



Pisa, mercoledì 22 novembre 2017

Protocollo n. 0002777/2017/PI/III.04/c_i25o

Spett.le Farmacia XXXXXX

e p. c. **Spett.le Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pisa**
ordinefarmacistipi@pec.fofi.it

e p. c. **Alla Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI**
federazione@ipasvi.legalmail.it

Oggetto: attività infermieristiche presso la vostra farmacia

Gentili titolari,

ci è stato segnalato ed abbiamo potuto appurare visitando il Vostro sito Internet, la Vostra pagina FaceBook e inviando un componente di questo collegio a effettuare un elettrocardiogramma presso la Vostra Spett.le Farmacia che all'interno di questa si effettuano attività infermieristiche svolte da personale non abilitato.

Interveniamo come ente pubblico preposto alla tutela della salute dei cittadini attraverso il rispetto della normativa e delle competenze professionali.

Dobbiamo dire che come categoria siamo sempre stati favorevoli alla "farmacia dei servizi".

Abbiamo collaborato, a livello nazionale, all'attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153 "Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69".

Ricordiamo che uno dei decreti applicativi del D.Lgs citato, il D.M. 16-12-2010

"Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e), e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 153 del 2009" prevede nelle farmacie la possibilità di effettuare i seguenti esami autodiagnostici:





**COLLEGIO INFERMIERI PROFESSIONALI
ASSISTENTI SANITARI E
VIGILATRICI D'INFANZIA
DELLA PROVINCIA DI PISA**
(Istituito ai sensi della Legge 29/10/1954 n.1049)



- a) test per glicemia, colesterolo e trigliceridi;
- b) test per misurazione in tempo reale di emoglobina, emoglobina glicata, creatinina, transaminasi, ematocrito;
- c) test per la misurazione di componenti delle urine quali acido ascorbico, chetoni, urobilinogeno e bilirubina, leucociti, nitriti, ph, sangue, proteine ed esterasi leucocitaria; test ovulazione, test gravidanza, e test menopausa per la misura dei livelli dell'ormone FSA nelle urine;
- d) test colon-retto per la rilevazione di sangue occulto nelle feci.

Inoltre lo stesso decreto prevede i seguenti esami di secondo livello:

- a) dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa;
- b) dispositivi per la misurazione della capacità polmonare tramite auto - spirometria;
- c) dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della saturazione percentuale dell'ossigeno;
- d) dispositivi per il monitoraggio con modalità non invasive della pressione arteriosa e dell'attività cardiaca in collegamento funzionale con i centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali;
- e) dispositivi per consentire l'effettuazione di elettrocardiogrammi con modalità di tele cardiologia da effettuarsi in collegamento con centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali.

L'articolo 4 dello stesso decreto subordina a precise "condizioni di applicazione" l'esecuzione degli esami sopra riportati. Riportiamo per esteso i commi da due a quattro:

2. Le attività erogate presso le farmacie devono essere effettuate nei limiti dei rispettivi profili professionali, nonché nel rispetto delle altre disposizioni di legge, e sotto la vigilanza dei preposti organi regionali.
3. Il farmacista titolare o il direttore responsabile della farmacia definisce in un apposito documento, conservato in originale presso la farmacia e inviato in copia all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, i compiti e le responsabilità degli infermieri o degli operatori socio-sanitari che forniscono il supporto all'utilizzazione delle strumentazioni necessarie per l'esecuzione delle analisi di cui all'art. 2, nel rispetto dei rispettivi profili professionali.
4. Il personale sanitario addetto al supporto dell'esecuzione degli esami deve essere in possesso delle conoscenze necessarie per l'esecuzione dei test, per le operazioni che consentano un corretto





**COLLEGIO INFERMIERI PROFESSIONALI
ASSISTENTI SANITARI E
VIGILATRICI D'INFANZIA
DELLA PROVINCIA DI PISA**
(Istituito ai sensi della Legge 29/10/1954 n.1049)



funzionamento dei sistemi in uso, per la eventuale manutenzione strumentale delle apparecchiature, e deve partecipare a corsi di aggiornamento professionale relativi all'utilizzo delle tecnologie adoperate, con cadenza almeno triennale.

Non è un caso che i decreti applicativi siano stati, dalla grande stampa, denominati decreti "infermieri in farmacia".

La prassi in uso nella sua farmacia di effettuare esami di vario tipo direttamente da parte di farmacisti (quindi di personale non abilitato) è contro lo spirito e la lettera della normativa citata.

In virtù dei poteri conferiti dalla legge ordinistica interveniamo con questo ammonimento al fine di fare cessare il comportamento illegittimo che configura il reato di esercizio abusivo della professione, ex art. 348 codice penale.

Se il comportamento dovesse perdurare saremo costretti a segnalare il fatto alla procura della Repubblica e all'azienda sanitaria locale.

Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento e ci dichiariamo disponibili per ogni eventuale accordo per una proficua e legale collaborazione.

Cordialmente.

Il Presidente
Emiliano Carlotti



Allegati:

- Screenshot Vostro sito internet
- Screenshot Vostra pagina FaceBook
- Fattura ECG eseguito da nostro consigliere
- Volantino XXXXX distribuito presso la Vostra attività commerciale

